

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MAGNIFICA PARTE DE SOTTO"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti Codice del Terzo Settore*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "MAGNIFICA PARTE DE SOTTO".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione **"Associazione di promozione sociale (in sigla APS)"** contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"MAGNIFICA PARTE DE SOTTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, in sigla denominata **"MAGNIFICA PARTE DE SOTTO APS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Assisi (PG) all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Gli organi competenti provvederanno ad effettuare le dovute comunicazioni amministrative-fiscali.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione Magnifica Parte De Sotto Aps non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. E' caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e aderisce all'Ente Calendimaggio, ente autonomo e giuridicamente riconosciuto cui compete l'organizzazione e la gestione della Festa di Calendimaggio e di altre iniziative, come meglio specificato nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ente stesso.

L'Associazione e i "Partaioli" sono soggetti ai principi e alle norme dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente Calendimaggio, purché tali norme siano compatibili e conformi a quanto previsto dalla normativa in tema di Enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) con particolare riferimento alle associazioni di promozione sociale.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Lo scopo primario è quello di organizzare e partecipare alla Festa del Calendimaggio, manifestazione di particolare interesse storico, artistico e culturale legata agli usi e alle tradizioni locali che si svolge ogni anno per la conquista del Palio del Calendimaggio.

L'Associazione persegue altresì gli scopi di:

- favorire la conoscenza delle tradizioni storiche, musicali, poetiche, popolari medievali della città di Assisi;
- promuovere la diffusione, organizzazione, acquisizione, distribuzione, pubblicazione, istituzione, gestione di ogni attività finalizzata al raggiungimento degli scopi indicati e riportati nel proprio Statuto e in quello dell'Ente Calendimaggio.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione eserciterà, in maniera esclusiva e comunque principale, le attività di interesse generale rientranti nei seguenti ambiti/settori di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività, iniziative e progetti inerenti l'organizzazione e la gestione della Festa di Calendimaggio e, in generale, finalizzate al conseguimento delle finalità sopra descritte e dell'Ente Calendimaggio cui l'Associazione " Magnifica Parte De Sotto Aps" aderisce. Tra cui quelle dirette a sensibilizzare la popolazione a partecipare alle manifestazioni e contribuire in qualunque forma al sostentamento della "Parte" e della "Festa Calendimaggio";
- attività, manifestazioni e iniziative dirette al conseguimento delle finalità condivise con l'Ente Calendimaggio affiliante;
- attività ricreative e conviviali finalizzate all'aggregazione dei propri associati;
- l'organizzazione di incontri, corsi, seminari, concerti, ecc;
- l'organizzazione e la gestione di attività e iniziative dirette alla promozione delle tradizioni storiche, musicali, poetiche, popolari medievali della città di Assisi;
- la realizzazione di registrazioni ed edizioni di pubblicazioni anche a carattere periodico;
- l'organizzazione di incontri, scambi, collaborazioni con persone, associazioni, fondazioni, enti pubblici, scuole, università, comunità, realtà cooperative e aziende per diffondere i principi e raggiungere gli scopi dell'associazione, promuovendo e attuando collaborazioni legate alle attività e alle finalità dell'associazione.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Tra queste anche ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare.

Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al Decreto Ministeriale previsto dall'art 6 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il compimento delle sue finalità l'Associazione può compiere qualsiasi atto che l'organo amministrativo ritenga utile ed opportuno.

SOCI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Gli associati dell'Associazione "Magnifica Parte De Sotto Aps" sono denominati "Partaioli Attivi".

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche sia cittadini italiani che stranieri o apolidi, ed anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, i quali ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art 9, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
- c. accettare il contenuto degli allegati A e B al presente statuto che ne costituiscono parte integrante;

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI SOCI

Tra gli associati (Partaioli Attivi) vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio (Partaiolo Attivo), una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci (Partaioli Attivi) dell'Associazione.

Tutti gli associati (Partaioli Attivi) regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio di Parte, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee. Per l'intervento nelle assemblee relative alla nomina delle cariche è necessario che il socio sia in regola con il versamento della annualità corrente.

Gli associati (Partaioli Attivi) hanno diritto di esaminare i libri sociali.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- b) il pagamento della quota associativa e delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio (Partaiolo Attivo) è necessario presentare al Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione (Consiglio di Parte) deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio di Parte deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

La qualifica di socio (Partaiolo Attivo) non è trasmissibile. Nel rispetto di quanto previsto dall'ente (affiliante) Calendimaggio, il socio non può essere contemporaneamente anche associato all'altra parte affiliata allo stesso.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci (Partaioli Attivi) sono tenuti al rispetto dello Statuto dell'Associazione e di ogni suo regolamento interno che, vigenti al momento dell'ammissione, si intendono accettati con l'iscrizione all'associazione; con l'iscrizione l'associato (Partaiolo Attivo) è impegnato al versamento delle quote nell'entità e modalità che verranno stabilite.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario.

È comunque facoltà degli aderenti (Partaioli Attivi) all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il tesseramento del Partaiolo Attivo inizia in corrispondenza dell'anno di esercizio (1 gennaio) fino alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione della Parte comunica ogni anno all'Ente, in allegato al bilancio consuntivo l'elenco dei propri associati al 31/12 dell'anno precedente (Art. 6 reg Ente All A). E' fatto obbligo alla Parte di consegnare all'Ente l'elenco dei partaioli Attivi entro il 20 settembre di ogni anno di elezione, pena l'invalidità delle elezioni. (Art. 12 reg Ente all. A)

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio (Partaiolo Attivo) si perde per recesso, morosità, esclusione e per morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte), il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci (Partaioli Attivi) sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la

quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Partaioli Attivi (Assemblea dei Soci);
- Il Consiglio di Parte (Consiglio Direttivo)
- Il Presidente (Priore Maggiore)
- il Vice Presidente, se nominato;
- Il Presidente Onorario, se nominato;
- Il Consiglio dei Priori;
- Il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, dei Partaioli (Associati) è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati (Partaioli Attivi) in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei Partaioli Attivi (soci) spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (consuntivi ed eventualmente anche sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte);
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo (Consiglio di Parte) e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione i correlati bilanci preventivi;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
- g. deliberare su qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) per propria determinazione volesse sottoporre al suo esame.

Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria Partaioli Attivi (soci) spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a mezzo e-mail (inviata almeno otto giorni prima della data prevista) inviata sull'indirizzo e-mail comunicato dal socio in sede di iscrizione (ovvero, in caso di modifica dello stesso, su quello successivamente comunicato in forma scritta) e attraverso l'affissione di manifesti pubblici nel territorio del Comune di Assisi, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Al fine di consentire la massima diffusione dello stesso, l'avviso verrà pubblicizzato attraverso l'uso dei social network ovvero l'utilizzo di altre applicazioni di comunicazione quali WhatsApp.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Partaioli Attivi (Soci) deve essere convocata dal Priore Maggiore (Presidente), almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e comunque non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria dei Partaioli Attivi è convocata ogni qual volta il Priore Maggiore (Presidente) lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei Partaioli Attivi regolarmente iscritti o dalla maggioranza dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo (ove istituito).

L'Assemblea straordinaria dei Partaioli Attivi è convocata dal Priore Maggiore (Presidente) su

decisione e mandato del Consiglio di Parte .

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dei Partaioli Attivi è presieduta dal Presidente (Priore maggiore); in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Gran Cancellario, dal Massaro o da uno dei presenti scelto dall'Assemblea

E' segretario dell'Assemblea il Gran Cancellario; in caso di sua assenza o impedimento il Massaro oppure uno qualsiasi dei presenti scelto dal Presidente dell'Assemblea

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Il Presidente dell'Assemblea costata la validità della riunione, dirige la discussione sugli argomenti da trattare, sceglie di volta in volta il modo di votazione e nomina in caso di votazione segreta, due scrutatori da lui scelti tra i presenti

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato (Partaiolo Attivo) può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato (Partaiolo Attivo) può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Le deleghe dovranno essere corredate di documento di identità del delegante e comunicate precedentemente al Priore Maggiore.

I componenti del Consiglio di Parte, i Probi Viri, i Revisori dei Conti non possono ricevere deleghe (art. 23 regolamento allegato A).

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria dei Partaioli Attivi è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza Partaioli Attivi aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Partaioli Attivi intervenuti.

L'assemblea straordinaria dei Partaioli Attivi sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) Partaioli Attivi in prima convocazione e con la presenza di almeno 1/10 Partaioli Attivi in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 32 del presente statuto.

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO (CONSIGLIO DI PARTE)

Il Consiglio Direttivo, denominato Consiglio di Parte, resta in carica per tre esercizi ed è composto da trenta membri.

I membri del Consiglio sono persone fisiche associate Si applica l'art. 2382 del codice civile.

Qualora si dovesse sostituire un membro eletto subentra, previa accettazione, il primo tra i non eletti appartenente alla lista dei candidati in sede di votazione, e così a seguire. In mancanza di questi, la scelta sarà libera e si procederà per nomina diretta da parte dell'assemblea. (Art. 11 reg Ente all A); il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

L'organo così rinnovato rimarrà in carica per il periodo rimanente alla-conclusione degli originari tre esercizi.

ART. 18) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CONSIGLIO DI PARTE)

Il Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) si riunisce ogni qualvolta il Presidente (Priore Maggiore) lo ritenga necessario o opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei propri componenti, ed è presieduto dal Presidente (Priore Maggiore) o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Gran Cancellario, dal Massaro o da un consigliere scelto dai presenti tra loro.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, qualora risulti parità di voti, prevarrà quello di colui che presiede. Tuttavia per la nomina del Priore Maggiore del Gran Cancellario del Massaro e dei

due rappresentanti che saranno membri del Consiglio Direttivo dell'Ente, occorrono i voti favorevoli della metà più uno dei membri componenti il Consiglio di Parte e la votazione dovrà avvenire per scheda segreta. Non è consentito il voto per delega.

Delle deliberazioni del Consiglio, a cura del segretario della riunione, va redatto verbale trascritto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Se assente il Segretario il verbale sarà curato da uno dei presenti alla riunione scelto dal Presidente della riunione stessa. Il verbale deve essere sottoscritto solo dal Priore e dal segretario o da eventuali sostituti qualora a ciò siano stati espressamente delegati, anche solo verbalmente, dagli altri presenti.

Il Consiglio può attribuire speciali incarichi a uno o più sei suoi membri o ad altri associati per compiere atti nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

La convocazione avverrà mediante avviso inviato per posta o inoltrato via email o in qualsiasi altro modo concordato dal Consiglio almeno cinque giorni prima della riunione a tutti coloro che ne hanno diritto indicando il giorno, l'ora, il luogo e l'o.d.g.; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.

12

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO (CONSIGLIO DI PARTE): COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte):

- ✓ promuove , coordina e dirige ogni attività di cui all'art. 4
- ✓ definisce la scelta delle migliori strategie per la vittoria del Palio di Calendimaggio;
- ✓ reperisce un luogo nella città di Assisi dove svolgere le proprie abituali riunioni, le assemblee della Parte e per costituire un punto di incontro per i partaioli (Art 10 Reg Ente All A);
- ✓ Redige i bilanci (preventivo, consuntivo ed, eventualmente, anche sociale) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- ✓ elegge le cariche e le funzioni interne al Consiglio di Parte;
- ✓ elegge i rappresentanti all'Ente Calendimaggio, scelti tra i Partaioli Attivi. Detti rappresentanti non dovranno essere membri del Consiglio di Parte e potranno dallo stesso, in qualsiasi momento, essere sfiduciati e rimossi.
- ✓ definire su proposta del Priore Maggiore, del Gran Cancellario e del Massaro, la

struttura organizzativa interna;

- ✓ Affidare particolari incarichi ai membri del Consiglio e/o ai membri dell'Associazione con lettera di incarico per compiere atti di competenza della Parte ;
- ✓ Proporre al Consiglio Direttivo dell'Ente Calendimaggio la data di svolgimento della festa del Calendimaggio ai sensi dell'Art 2 del regolamento della Festa stessa;
- ✓ Proporre modificazioni allo statuto sociale e ai regolamenti dell'Ente Calendimaggio ad esso allegati da sottoporre alla deliberazione della commissione per la festa;
- ✓ Determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- ✓ Segnalare al Presidente dell'Ente Calendimaggio atti e fatti che violino lo statuto dell'Ente e suoi regolamenti e comportamenti di singoli da sottoporre al giudizio del Collegio dei Saggi;
- ✓ Nominare il maestro di coro per la festa del Calendimaggio;
- ✓ Attribuire le particolari qualifiche di Partaioli sostenitori e onorari;
- ✓ Assumere prestiti, finanziamenti ed ogni altra forma necessaria ad una copertura finanziaria finalizzata all'acquisto dei beni;
- ✓ Custodire costumi, addobbi, utensileria, materiali e attrezzature varie che fossero acquistati, autoprodotti.
- ✓ Eleggere due responsabili dell'archivio di Parte;
- ✓ Deliberare su qualsiasi argomento che venisse ad esso sottoposto dal Consiglio Direttivo dell'Ente
- ✓ Curare il raccordo ideale delle varie attività;
- ✓ Deliberare sui progetti di rendiconto da sottoporre all'assemblea;
- ✓ Decidere se accettare sovvenzioni, elargizioni, donazioni, legati, eredità;
- ✓ Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- ✓ Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- ✓ Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

12

- ✓ Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

Il Consiglio di Parte elegge poi al suo interno i responsabili dei seguenti Settori:

- I. Coro e musiche;
- II. Corteo del giorno;
- III. Corteo della sera;
- IV. Costumi e sartoria;
- V. Scene;
- VI. Tecnico.

Tali responsabili sono eletti con maggioranza assoluta del Consiglio. Tali cariche hanno durata annuale e possono essere riconfermate. Dette cariche unitamente a quelle di Priore Maggiore, Gran Cancellario, Massaro, rappresentante all'Ente non sono cumulabili in seno ad una stessa persona.

Le cariche dei Priori ai settori possono essere revocate dai due terzi del Consiglio per manifesti, gravi motivi.

Ogni Consigliere ha l'obbligo di partecipare ad un Settore di lavoro; l'assenza prolungata di un Consigliere dal Settore a cui aveva aderito consente al Consiglio di prendere carico dei seguenti provvedimenti:

- Richiamo verbale
- Richiamo scritto
- Proposta all'assemblea di espulsione dal Consiglio di Parte

Il Consiglio al suo interno nomina un segretario con validità triennale a cui spetta:

- Redazione dei verbali dei Consigli di Parte;
- Funzioni di corrispondenza e di segreteria;
- Reperimento e conservazione dei documenti del Calendimaggio.

Il Consiglio nomina inoltre due responsabili dell'archivio storico di Parte: 1 responsabile interno al Consiglio e 1 responsabile scelto tra i membri dell'associazione. Il membro interno viene eletto ad inizio mandato mentre per quello extra la nomina avverrà l'anno seguente così da avere costantemente una copertura lineare, senza strappi metodologici nell'impiego. La carica dei responsabili è triennale.

I responsabili dell'archivio hanno il compito di:

- Reperire materiale inerente la storia del soggetto produttore. I materiali interessati sono qualsiasi forma di documento che abbia rilevanza storica e/o mnemonica per la Parte. La loro individuazione è in ogni tipologia di documento (cartaceo, digitale, fotografico, audiovisivo, di pubblicazione, di emeroteca e documentazione ufficiale di consigli ed assemblee).
- Inventariare secondo le norme archivistiche tutta la produzione con criteri argomentativi e cronologici.
- Implementare il lavoro di digitalizzazione dei materiali cartacei su supporto digitale.
- Mantenere l'archivio corrente che ogni anno andrà a crearsi; rapportarsi quindi costantemente con i produttori maggiori di documenti, quali settori di lavoro e studi grafici, che dovranno provvedere ad inviare una copia di qualsiasi documento prodotto nell'arco dell'anno.
- Occuparsi del prestito librario e documentaristico per i desiderata di ogni partaiolo.
- Creare un fondo librario di argomento storico/antropologico che possa facilitare i risultati dei settori nell'ideazione e nel riscontro storiografico.

Tutti gli acquisti superiori a Euro 1.000,00 (mille virgola senza zero), al di fuori di quelli strettamente riguardanti l'edizione della Festa, dovranno essere discussi e approvati dal Consiglio di Parte.

Il Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte) può stabilire rapporti di collaborazione, a condizioni di reciprocità, con associazioni, circoli, comitati, sodalizi o similari sia italiani che esteri, i quali a suo giudizio possano giovare agli scopi dell'Associazione.

ART. 20) ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (CONSIGLIO DI PARTE)

Entro il 1° settembre dell'anno di rinnovo del Consiglio il Priore Maggiore comunica mediante manifesto la scadenza del mandato invitando ognuno ad esprimersi se intende essere eletto. Il Partaiolo Attivo, che si dichiara disponibile e che risulta essere iscritto nel relativo elenco da almeno un anno (Art. 12 Reg Ente All A), dovrà far pervenire entro il 15 settembre al Priore Maggiore la richiesta scritta di essere incluso nella lista dei candidati.

Qualora non siano pervenute risposte sufficienti a formare il numero degli eleggibili, la lista sarà completata seduta stante dai Partaioli Attivi intervenuti in Assemblea con nomi scelti tra i medesimi. Il numero dei candidati della lista dovrà essere, in ogni caso, superiore a quello degli

eleggibili.

I candidati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le elezioni avverranno entro il 30 settembre dell'anno di rinnovo del Consiglio. Si procede all'elezione con voto segreto e limitato a 20 (venti) preferenze. Saranno eletti coloro che avranno ricevuto più voti fino a coprire il numero dei membri da eleggere cioè 30 (trenta). In caso di parità di voti, tra coloro che ne hanno ricevuti meno e non possano comprendersi tutti nel numero degli eleggibili, risulterà eletto il più anziano d'età.

Possono partecipare alle elezioni del Consiglio di Parte i nuovi soci iscritti entro il 15 settembre, ovvero in data successiva per coloro che compiono 18 anni tra il 15 settembre e la data fissata per le elezioni, purché abbiano presentato richiesta in tal senso al Consiglio stesso. E' fatto obbligo alla Parte di consegnare all'Ente l'elenco dei partaioli Attivi entro il 20 settembre di ogni anno di elezione.

Il Priore uscente dovrà convocare con urgenza il nuovo Consiglio entro il 15 ottobre per procedere all'elezione delle cariche istituzionali triennali:

- Priore Maggiore
- Gran Cancellario
- Massaro

Di quanto deliberato sarà cura del Priore Maggiore dare comunicazione scritta alla segreteria dell'Ente Calendimaggio entro il 31 ottobre.

Successivamente saranno eletti, ai sensi di quanto specificato nello Statuto e nel Regolamento di questo, dal Consiglio i due rappresentanti membri del Consiglio Direttivo dell'Ente Calendimaggio con incarico triennale.

Le cariche del Priore Maggiore, Gran Cancellario, Massaro, Rappresentanti all'Ente, possono essere revocate dalla maggioranza dei due terzi del Consiglio di Parte per manifesti gravi motivi. Per la carica di componente del Consiglio si rimanda a quanto previsto dall'articolo 13 (comma 3, lett. b)

ART. 21) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE (PRIORE MAGGIORE)

Al Presidente del Consiglio Direttivo, denominato Priore Maggiore, compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, è membro di diritto della Commissione della Festa; sovrintende all'attività della Parte; svolge opera conciliatrice per

piccole dispute in seno alla Parte e tra i singoli Partaioli; rappresenta l'Ente per tutte le attività e manifestazioni svolte dalla Parte e dai suoi organi; risponde dei fondi di cui è dotata la Parte qualora li abbia impiegati in caso d'urgenza senza ottenere la ratifica del suo operato dal Consiglio di Parte che per primo si adunerà dopo detto impiego a da lui appositamente convocato.

In caso di assenza o di impedimento del Priore tutte le sue mansioni spettano al Gran Cancellario.

Al Priore Maggiore compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Priore Maggiore è il portavoce della Parte e dei Partaioli; è membro di diritto della Commissione della Festa; sovrintende all'attività della Parte; svolge opera conciliatrice per piccole dispute in seno alla Parte e tra i singoli Partaioli; rappresenta l'Ente per tutte le attività e manifestazioni svolte dalla Parte e dai suoi organi; risponde dei fondi di cui è dotata la Parte qualora li abbia impiegati in caso d'urgenza senza ottenere la ratifica del suo operato dal Consiglio di Parte che per primo si adunerà dopo detto impiego a da lui appositamente convocato.

22) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' costituito dai Probi Viri eletti dall'Assemblea e da tutti coloro che hanno ricoperto la carica di Priore Maggiore della Parte. E' un organismo consultivo e deliberativo che viene convocato e presieduto dal Priore Maggiore ogni qualvolta è da esso ritenuto opportuno. Si riunisce e decide collegialmente, con maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio delibera sulla esclusione degli associati, in particolare qualora abbiano compiuto atti o tenuto comportamenti in grave violazione dello statuto e dei suoi regolamenti; abbiano recato turbative nelle manifestazione della Parte e dell'Ente o nelle riunioni dei loro organismi; abbiano tenuto indegno comportamento nell'ambito della Parte e dell'Ente recando pregiudizio al

prestigio o al buon nome della Parte, dei suoi organi dei singoli membri o dei singoli partaioli.

ART. 23) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

ART. 24) RIUNIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni del Consiglio di Parte possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

10

ART. 25) CONSIGLIO DEI PRIORI

E' un organismo meramente consultivo formato dal Priore Maggiore, dal Gran Cancellario, dal Massaro e da tutti i Priori ai settori. Non ha una funzione decisionale ma solo di verifica e coordinamento. Tale Consiglio è indetto dal Priore Maggiore e può essere richiesto da chiunque ha diritto di parteciparvi

ART. 26) GRAN CANCELLARIO E MASSARO

Il Gran Cancellario oltre a quanto previsto dallo Statuto dell'Ente Calendimaggio, coordina e verifica l'attività dei Settori di lavoro adoperandosi affinché ci sia la massima collaborazione fra loro. Nei periodi più prossimi alla Festa starà sempre a stretto contatto con i settori di lavoro per risolvere le eventuali problematiche che possono presentarsi. Egli conserva, aggiornandolo, l'elenco dei partaioli e i libri delle verbalizzazioni degli organi della Parte.

Qualsiasi documento pubblicato senza il previo assenso del Priore o, in sua assenza, del Gran Cancellario non è riconosciuto valido dalla "Magnifica Parte de Sotto" e quindi non ha carattere di ufficialità.

Il Massaro nell'ambito della Parte svolge la funzione di tesoriere, provvede all'amministrazione dei fondi di cui la Parte viene dotata; provvede alla custodia dei costumi, addobbi, attrezzature, materiali affidati in uso alla Parte. E' inoltre responsabile dell'organizzazione e dell'attività della taverna di Parte. Al Massaro compete inoltre l'onere di redigere (sotto il profilo tecnico) il bilancio consuntivo anche per l'ultimo anno di mandato.

Il Priore Maggiore, il Gran Cancellario e il Massaro sono congiuntamente obbligati a compilare il rendiconto economico della Parte (Art. 20 Reg Ente all A).

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione (riportati nell'inventario dell'Associazione);
- b. dal fondo di dotazione costituito per l'acquisizione e conservazione della personalità giuridica;
- c. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

L'inventario deve essere redatto a cura del Priore Maggiore e del Massaro e deve essere aggiornato annualmente.

Non potranno far parte del suddetto inventario, in quanto non di proprietà dell'Associazione, i beni di proprietà dell'Ente Calendimaggio (nella consistenza rilevata con inventario peritato) concessi in uso esclusivo e perpetuo alla Magnifica Parte de Sotto; in quanto, questi, prodotti mediante il ricorso all'autofinanziamento e all'autoproduzione rimarranno proprietà dell'Ente Calendimaggio, fermo il possesso esclusivo e l'usufrutto perpetuo a favore della "Magnifica Parte de Sotto", e fatto salvo il naturale deperimento per l'utilizzo dei beni secondo la loro natura. Gli stessi non potranno essere assoggettati alla procedura di cui al successivo art. 33

Tutti i beni costituenti il Patrimonio della Parte, ad eccezione degli Stendardi di Parte e dei Terzieri, possono essere concessi in uso privato con le modalità che il Consiglio regola di volta in volta, e comunque fatte salvo le esigenze della Parte che hanno assoluta priorità. A specificazione di quanto sopra descritto, per il noleggio del materiale di proprietà della Parte si rinvia a quanto contenuto nell'allegato B al presente statuto e che ne costituisce parte integrante. In occasione della festa del Calendimaggio, per quanto riguarda i soli tesserati, il noleggio dei costumi sarà regolamentato da quanto previsto nell'allegato A al presente Statuto che ne costituisce parte integrante.

ART. 28) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 29) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo

Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati, o anche Libro dei Partaioli Attivi;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Consiglio di Parte);
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio (Partaiolo Attivo) che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 30) BILANCI

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 gennaio da trasmettere all'Ente Calendimaggio entro il 15 febbraio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero per espressa previsione dell'organo assembleare, viene redatto anche il bilancio sociale.

Il Consiglio di Parte entro il 10 dicembre di ogni anno dovrà redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017

Il bilancio della "Magnifica Parte de Sotto" si conforma agli specifici schemi contabili prescritti e approvati dall'Ente Calendimaggio (Art. 37 Reg. Ente), fatte salvo tutte le disposizioni civilistiche e fiscali in materia, inclusi gli adempimenti relativi alla pubblicità.

ART. 31) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

22

ART. 32) LO SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 33) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, aventi le stesse caratteristiche e finalità dell'Associazione, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di Codice del Terzo Settore previste dal D.Lgs. 117/2017 e dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. Ovvero, solo se compatibili e conformi a quanto previsto dalla normativa in tema di Enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'ente Calendimaggio.

- Allegato A;
- Allegato B.

Con espressa approvazione dell'assemblea straordinaria del 10 aprile 2025

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO